



CIRCOLARE N. 4

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER
GLI AFFARI DEL PERSONALEUfficio Studi per l'Amministrazione Generale e per
gli Affari Legislativi

Prot. n. M/7804

Roma, 11 gennaio 1996

- Ai Prefetti della Repubblica LORO SEDI
 - Al Commissario del Governo per la Provincia di Trento TRENTO
 - Al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano BOLZANO
 - Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta AOSTA
- e, per conoscenza
- Al Gabinetto del Sig. Ministro S E D E
(rif. n. 15003/7/(1)/Uff. 1°
del 25.11.1995)

OGGETTO: Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di enti, istituti e società, di cui all'art. 12 della legge 441/1981.

La legge 5 luglio 1982, n. 441, come è noto, ha introdotto l'obbligo, anche per i titolari di cariche direttive presso Enti, Istituti e Società, di rendere nota la propria situazione patrimoniale al fine di portarla a conoscenza dei cittadini.

Tale effetto divulgativo viene, al momento, conseguito attraverso la raccolta dei suddetti dati in un bollettino annuale, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne consente la consultazione, a chiunque ne abbia interesse, presso il proprio Ufficio coordinamento amministrativo del Segretariato generale.

Nell'intento di rendere accessibili le suddette



Ministero dell'Interno

- 2 -

notizie al maggior numero possibile di cittadini la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su concorde avviso di questo Ministero, è venuta nella determinazione di trasmettere, annualmente, una copia del predetto bollettino ad ogni Prefettura, affinché in ogni capoluogo di Provincia ne sia possibile la consultazione secondo le modalità sinora seguite presso il surricordato Ufficio di coordinamento.

La ripetuta Presidenza ha precisato che "tali modalità consistono nel dare notizia, con un comunicato stampa, della possibilità di consultazione del bollettino in giorni ed orari predeterminati, da specificare anche in un avviso esposto al pubblico in bacheca; nell'annotazione da parte dell'Amministrazione, in un apposito registro, delle generalità e degli indirizzi di coloro che sono ammessi alla consultazione del bollettino; nel consentire che i cittadini prendano annotazioni ed appunti, ma non ottengano fotocopie di pagine dell'anzidetta pubblicazione".

Il primo bollettino che sarà trasmesso a codesti Uffici riguarda i dati pervenuti alla Presidenza del Consiglio entro il 31 dicembre 1993.

In relazione a quanto innanzi, le SS.LL. sono pregate di attivare il suddetto servizio di consultazione secondo le istruzioni impartite dalla Presidenza del Consiglio.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

RF

IL DIRETTORE GENERALE

(Marino)